

## CCXLI.

1<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 26 MAGGIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

Disegno di legge . . . . .	Pag. 9247
Liste elettorali ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Oratori:	
BERTOLINI . . . . .	9261
BRUNIALTI . . . . .	9249
	9253-55-58
CLEMENTINI . . . . .	9249
COCCO ORTU . . . . .	9263
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	9251-63
GHIGI . . . . .	9248
	9256-59-60
LAZZARO . . . . .	9249-52
LUCIFERO . . . . .	9255-57
LUZZATI I. . . . .	9248
MAFFEI . . . . .	9260
MARTINI F. . . . .	9252
MUSSI . . . . .	9260
PISANI . . . . .	9258
RUGGIERI E. . . . .	9259
TORRACA, <i>relatore</i> . . . . .	9248
	9249-54-55-56-59-60-61
VOLLARO DE LIETO . . . . .	9249-51-52

La seduta comincia alle 10.05.

**D'Ayala-Valva**, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

**Squitti**. Domando di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Squitti**. Da parecchi giorni sono giunte a noi, più intimi dell'onorevole Nicotera, notizie sconfortanti intorno alla sua salute; notizie che, nella dolce speranza di aver subito una recisa smentita, non abbiamo osato nemmeno di comunicarci confidenzialmente. Però, le notizie ultime di ieri sera e di stamane ci fanno prevedere che questa speranza sia poco fondata. Diguisachè io mi permetto di pregare l'onorevole nostro presidente di chiedere

notizie in nome della Camera, facendo voti perchè Dio voglia conservare alla patria l'insigne patriotta e l'illustre uomo politico. (*Benissimo!*)

**Presidente**. L'onorevole Squitti non può certamente dubitare dell'interesse che la Camera prende alla salute dell'onorevole Nicotera. Io mi farò un dovere di chiedere immediatamente, a nome della Camera, notizie circa lo stato di salute del nostro collega, augurandomi caldissimamente che le notizie possano essere men gravi di quelle cui l'onorevole Squitti ha accennato; e facendo voti, perchè l'onorevole Nicotera possa ancora per lunghi anni essere conservato agli amici e alla patria. (*Bene! Bravo!*)

**Seguito della seconda lettura del disegno di legge:**  
**Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.**

**Presidente**. L'ordine del giorno reca il seguito della seconda lettura del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

Ieri la discussione fu sospesa dopo approvato l'articolo 30.

Per l'articolo 31 la Commissione, tenuto conto dei vari emendamenti proposti, ha presentato la seguente nuova dizione:

« Ogni cittadino, nel termine indicato nel-

l'articolo 27, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

« I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

« Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarerà di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere giudiziario.

« Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

« La persona, della quale è impugnata la iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

« Se il reclamo, che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere giudiziario, nei termini stabiliti. »

L'onorevole Brunialti, che aveva presentato un emendamento a questo articolo, accetta questa nuova formola?

**Brunialti.** Sì.

**Presidente.** L'onorevole Luzzati Ippolito?

**Luzzati Ippolito.** Siccome la nuova dizione dell'articolo include l'accettazione del mio emendamento, non ho altro da dire.

**Presidente.** L'onorevole Vollarò-De Lieto, è presente?

(Non è presente).

S'intenderà che accetta la nuova dizione dell'articolo 31

**Ghigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ghigi.** Io non ho avuto tempo di far firmare da altri colleghi un lieve emendamento che voleva proporre a questo articolo, e che la Commissione potrebbe far suo. Proporrei che, al secondo alinea, dopo le parole: *I re-*

*clami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale*, si aggiungessero le altre: *a mezzo dell'ufficio municipale*: perchè non è detto nell'articolo chi è che debba fare queste notifiche.

Poi, mi parrebbe opportuno, anche in relazione a ciò che dispone l'articolo 40, per tutti gli altri atti relativi alla formazione delle liste, che fossero aggiunte le parole: *senza spesa*.

**Torraca, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Torraca, relatore.** Queste parole: *senza spesa*, sono superflue: perchè c'è un articolo che contiene una regola generale per tutte queste notificazioni.

**Ghigi.** Non dice di questo...

**Torraca, relatore.** Fra gli altri articoli è indicato anche questo. Che poi il reclamo debba essere presentato per mezzo dell'ufficio municipale, s'intende. È il Sindaco che presiede la Commissione.

È perciò anche l'altra aggiunta che propone l'onorevole Ghigi è superflua.

**Ghigi.** Considero come raggiunto lo scopo del mio emendamento, in seguito a queste dichiarazioni fatte dal relatore, e non insisto oltre.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 31: chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 32. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia, che non siano deputati al Parlamento per collegi della Provincia; nè sindaci dei Comuni di essa; nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio; nè impiegati della Provincia, de' Comuni o delle Opere pie.

« In questa votazione ciascun componente del Consiglio provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che raccolgono maggior numero di voti.

« Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

« I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano

in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

« Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione. »

« La Commissione ha la sua sede nel palazzo della Prefettura.

« Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

« Alle sedute della Commissione assiste, senza diritto a voto, il procuratore regio o il suo sostituto.

« Egli avrà diritto di appellare contro le deliberazioni della Commissione, nei termini stabiliti dall'articolo 38, e dovrà anche, nello stesso tempo, iniziare procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione delle pene relative. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** La Commissione aveva proposto che fossero esclusi i deputati della Provincia, e certo meglio sarebbe che fossero esclusi tutti i deputati. Anzi, dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Brunialti, e propone si dica: « scelti fra gli elettori che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni, ecc. »

**Presidente.** L'onorevole Brunialti acconsente?

**Brunialti.** Io certamente non posso che accontentarmi, dal momento che gli emendamenti da me proposti a quest'articolo sono stati tutti accettati.

Ringrazio anche la Commissione di avere accettato specialmente la esclusione di tutti i membri del Parlamento, e non dei soli deputati, perchè è noto a tutti come i senatori possano esercitare influenze indebite e forse anche più autorevoli dei deputati.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Avanti, avanti.

**Torraca, relatore.** La Commissione poi modifica anche il secondo e nono capoverso, come ha proposto nell'emendamento che trovasi stampato. E cioè:

*Secondo capoverso: sostituire le parole ciascuno consigliere provinciale alle altre ciascun componente del Consiglio provinciale.*

*alle parole maggior numero di voti sostituire un numero di voti non inferiore a cinque.*

*Nono capoverso: alle parole il procuratore*

regio o il suo sostituto *sostituire* un rappresentante del Pubblico Ministero.

Quest'ultima sostituzione è stata fatta perchè importa stabilire che l'azione del pubblico ministero, in questa materia, deve essere uniforme.

**Vollaro-De Lieto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vollaro-De Lieto.** Io chiedo scusa di essere arrivato tardi, ma desidero sapere che cosa è avvenuto degli emendamenti che aveva proposti all'articolo 31.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Sono decaduti.

**Vollaro-De Lieto.** Allora domando se posso ripresentarli ora.

**Crispi, presidente del Consiglio.** No; l'articolo 31 è già stato votato: *Vigilantibus iura succurrunt.*

**Clementini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Clementini.** Desidero di avere un semplice schiarimento. Siccome nell'articolo 20 è detto che i Commissari per la revisione delle liste elettorali possono essere scelti, anche fra gli estranei al Consiglio comunale, ed in questo articolo 32 non è chiarito se i Consiglieri provinciali possano essere chiamati a far parte della Commissione provinciale, così chiederei al relatore se la Commissione abbia inteso o no di escluderli.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Torraca, relatore.** Mancando la esclusione tassativa, vuol dire che anch'essi sono eleggibili. Non abbiamo adoperato la stessa dizione dell'articolo 20 perchè quest'altro articolo sarebbe riuscito troppo lungo. Ma è ben inteso che non essendovi tassativa esclusione, i Consiglieri provinciali possono essere compresi nella Commissione.

**Clementini.** Credo sufficiente questa dichiarazione per togliere ogni dubbio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** Io debbo premettere che non appartengo, come elettore amministrativo, alla Provincia che mi ha fatto l'onore di mandarmi alla Camera. Ciò premesso, non so perchè, da certo tempo in qua, la Camera italiana faccia continuamente il processo a sè medesima. Come volete che il rappresentante del paese abbia credito ed autorità, quando gli stessi colleghi, ora con una legge ora con un'altra, vengono a dargli l'ostraci-

simo da tutti gli uffici e da tutte le cariche? Continuando per questa via, andrà a finire che dovremo vergognarci di mettere sulla nostra carta da visita: deputato al Parlamento. Vuole questo l'onorevole Torraca?

**Torraca, relatore.** No.

**Lazzaro.** Non lo credo, perchè sarebbe in contraddizione con l'ufficio che qui egli stesso sta degnamente esercitando.

Io dunque respingo assolutamente la eccezione introdotta in questo articolo per i membri del Parlamento. Ne abbiamo già troppe di queste leggi giacobine che discreditano la più alta rappresentanza del paese!

L'onorevole relatore ha una grande diffidenza per tutto ciò che emana dal corpo elettorale.

**Torraca, relatore.** Ma no!

**Lazzaro.** Il sistema rappresentativo bisogna accettarlo o respingerlo. E se si accetta, si deve accettare coi suoi vantaggi e coi suoi inconvenienti; ma non giova fare continuamente il processo alle istituzioni parlamentari, per le quali il paese ha fatto tanti sacrifici di sangue e di danaro.

Dunque io protesto contro questo andazzo, e protesto tanto più energicamente e sinceramente dappoichè, lo ripeto, non ho alcun ufficio nella Provincia che mi ha eletto; quindi propongo l'eliminazione di queste parole « membri del Parlamento ».

Io sono sicuro che i deputati sapranno rispettare sè medesimi e le istituzioni per non intrigarsi in questioni che non li riguardano. Sara un'ingenuità la mia, ma lasciatemi questa ingenuità.

Non accetto poi un'altra teoria che, non so perchè, fu già adottata nella legge elettorale, cioè quella del voto limitato; l'ho combattuta quando si discusse la legge del 1892 e la combatto ora.

È una teoria di un gruppo di dottrinari, ottimi colleghi, del resto, che è in questa Camera.

**Colajanni Napoleone.** Sono i più liberali.

**Lazzaro.** Io non lo so.

**Colajanni Napoleone.** Giacchè Lei ha parlato di giacobini...

**Lazzaro.** Ma Lei è giacobino? (*ilarità*).

Onorevole Torraca, quando le maggioranze sono forti e concordi, il voto limitato si riduce a una derisione. Ma veniamo al lato pratico: quando voi in una Commissione ci mettete il prefetto o il procuratore del Re

sapete che cosa avviene? che si forma una maggioranza per approvare ciò che vuole il Governo. Non può essere altrimenti.

Voi dovrete adottare invece un sistema assolutamente liberale, quello di escludere dalla Commissione d'appello l'elemento governativo; ma quando ve l'includete, state sicuri che s'imporrà sempre.

Quindi, o seguite il sistema liberale, ed applicatelo in tutta la sua estensione, o non avete in esso fiducia ed allora date la revisione delle liste ad una Commissione composta del prefetto e dei membri del Consiglio di prefettura, come altra volta si è proposto. Ma il voto limitato, non approda a nulla, è un'ipocrisia.

Per questa ragione non posso accettare quest'articolo.

Non basta; voi stabilite « che il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, sia il presidente della Commissione. »

Io domando: che c'entra qui il presidente del Tribunale?

**Torraca, relatore.** Ha un carattere giuridico la Commissione.

**Lazzaro.** Ma che ci ha che fare?

Io vorrei che si introducesse nella legge elettorale una riforma molto radicale, ed è questa, di escludere i ricorsi alla Corte d'appello; sapete perchè? Perchè ho avuto parecchie prove che le Corti di appello, ottime dal punto di vista del diritto civile, non ne sanno niente in materia di diritto amministrativo. Io ho letto delle sentenze, che mi hanno fatto inorridire.

L'onorevole Crispi ha creato una istituzione, che è gloria sua: la giustizia amministrativa, che è esercitata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Con questa istituzione si è riempita una lacuna che presentava il nostro diritto pubblico: nelle Corti di appello il diritto civile ed il diritto penale; nella sezione il diritto amministrativo.

Voi invece venite a confondere la capacità, l'attitudine, l'istruzione speciale di un uomo, abituato a trattare questioni civili o penali, con la capacità, l'attitudine, l'istruzione che occorrono a trattare questioni amministrative.

Questo disegno della Commissione, che si allontana tanto da quello semplicissimo che era stato presentato dal ministro, viola tutti i principii scientifici, che regolano la materia.

**Torraca, relatore.** Ma come?

**Presidente.** Non rientriamo nella discussione generale!

**Lazzaro.** Ed io non posso accettare questo articolo.

**Torraca, relatore.** Respinga la legge!

**Lazzaro.** Venite poi fuori con tanti particolari che renderanno impossibile l'esecuzione di questa legge.

Per tutte queste ragioni non posso approvare l'articolo 32.

**Presidente.** L'onorevole Vollaro De Lieto ha facoltà di parlare.

**Vollaro-De Lieto.** Veramente l'onorevole Lazzaro ha tanto bene illustrato l'emendamento ch'io ho proposto, che mi pare inutile farne lo svolgimento.

Io propongo solamente che al presidente del tribunale sia sostituito il prefetto...

*Voci.* No, no.

**Vollaro-De Lieto.** ... perchè proprio mi pare che, distrarre la magistratura dalle sue funzioni speciali, non sia opera saggia.

Nel progetto ministeriale si era proposta l'unità di procedimento per la revisione delle liste; vi era un articolo molto semplice che stabiliva la giurisdizione in un modo molto chiaro. Noi adesso, con l'intervento del presidente del tribunale, non facciamo che creare confusione.

Il presidente del tribunale, ha una quantità di funzioni, ha una quantità di occupazioni...

**Del Balzo, della Commissione.** Ma se fa già parte della Commissione!

**Vollaro-De Lieto.** Non della Commissione per la revisione delle liste amministrative!

Ad ogni modo, alle cose dette dall'onorevole Lazzaro io non ne aggiungerò altre, per non tediarla Camera. Solamente farò osservare che la Giunta amministrativa, che avrei voluto sostituire a questa Commissione di appello, rappresenta un secondo grado di giurisdizione in tutte le questioni che riguardano materia amministrativa. Dunque essa avrebbe dovuto rimanere investita anche di questa speciale competenza; se noi sostituiremo il prefetto al presidente del tribunale, ritorneremo nelle stesse condizioni in cui eravamo prima, perchè in fondo la Commissione sarà costituita nello stesso modo della Giunta amministrativa.

Rimarrebbe poi l'appello alla magistratura ordinaria; la quale interverrebbe così

senza bisogno d'incomodare il presidente del tribunale.

D'altronde codesto presidente o si occupa o non si occupa delle liste. Se non se ne occupa, il suo intervento è puramente nominale, è puramente formale....

**Torraca, relatore.** Se ne deve occupare.

**Vollaro-De Lieto.** ... se se ne occupa, ritenga la Camera che egli non farà più il presidente del tribunale. Ci sono tribunali i quali non risiedono nel capoluogo di provincia; per esempio, il tribunale di Lucera e quello di Santa Maria.

Ora, come si può pretendere che il presidente, il quale ha la giurisdizione volontaria, il quale deve assistere a tutte le udienze civili e penali, può esser costretto ad assistere alla Corte d'assise, si occupi delle liste elettorali, rimanendo nel capoluogo di provincia tanti giorni quanti ne occorrono per esaminare le liste stesse?

Dunque insisto perchè sia messo a partito il mio emendamento, che sostituisce il prefetto al presidente del tribunale.

Questa suspicione contro i capi della nostra amministrazione non è in nessun modo giustificata; molto più che il prefetto, non presiedendo la Giunta speciale, può esercitare una maggiore influenza che facendone parte, perchè nella Giunta stessa c'è l'elemento elettivo che può resistere alle imposizioni del prefetto.

Un'ultima parola ed avrò finito. Nel mio emendamento si stabilisce che il Pubblico Ministero abbia la facoltà d'intervenire, non il dovere, come è detto nell'articolo. Vorrei che la Commissione consentisse in questa modificazione per le stesse ragioni che ho esposte relativamente all'intervento del presidente. Perchè il Pubblico Ministero non ha bisogno d'assistere alle sedute della Commissione per reclamare l'osservanza della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Prego anzitutto gli onorevoli deputati di volere essere brevi, se intendono condurre a termine questa discussione. Prego poi l'onorevole Vollaro-De Lieto di rinunciare al suo emendamento; giacchè v'è maggiore garanzia nel presidente del tribunale che nel prefetto, non perchè i prefetti non facciano il loro dovere, ma semplicemente perchè contro di essi vi può essere il sospetto dell'ingerenza governativa

E la Commissione dev'essere al di fuori di ogni sospetto. (*Benissimo!*)

Prego infine l'onorevole Lazzaro di voler ritirare il suo emendamento.

**Lazzaro.** Io non ho presentato nessun emendamento.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Bene, di recedere dalla sua opposizione.

Le incompatibilità, onorevole Lazzaro, sono precauzioni, non motivo di diffidenze. Io le posso ricordare un fatto storico: nell'antica costituzione siciliana, ai pari era proibito di prender parte all'elezione dei membri della Camera dei comuni. E questo perchè? Per tener divisi, nello esercizio delle loro attribuzioni, gli uni dagli altri, e per impedire, mettendo ciascuno al suo posto, le influenze, non sempre legittime, dei membri dell'una Camera sull'altra.

Le incompatibilità non fanno male a nessuno, possono invece far molto bene. (*Bravo!*)

**Presidente.** Onorevole Vollaro-De Lieto, Ella ritira il suo emendamento?

**Vollaro-De Lieto.** In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Lazzaro?

**Lazzaro.** In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io ritiro le mie osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

**Martini F.** Io vado perfettamente d'accordo, e me ne consolo, coll'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Fortunato me! (*Si ride*).

**Martini F.** Anch'io mi unisco alle raccomandazioni che egli ha fatto, che coloro, i quali desiderano che questa legge vada in porto, si attengano alla maggiore brevità, e quindi ne darò l'esempio.

E sebbene il consenso dato dall'onorevole Vollaro-De Lieto colle sue parole al discorso dell'onorevole Lazzaro mi lasci molto dubbioso sul significato che diamo qui alle parole *liberali* e *giacobini*, tuttavia io ho sentito con piacere l'onorevole Lazzaro parlare di libertà e del suo desiderio di appoggiare sempre le leggi liberali.

Ma egli ha detto un'altra cosa; ha detto che l'esclusione dei deputati e dei membri del Parlamento dalla Commissione elettorale avrebbe

per effetto di screditare ancora di più i membri della Camera elettiva.

**Torraca, relatore.** Viceversa!

**Martini F.** Onorevole Lazzaro, i Parlamenti non si screditano per così piccola cosa. I Parlamenti sa Ella quando si screditano? Quando (e in questo non mi troverò più d'accordo col presidente del Consiglio; l'accordo nostro sarà stato breve) quando tollerano atti, o approvano proposte, per le quali si lasci credere che, col Parlamento, non si può fare che il male, e il bene no.

Ora qui a me pare che il deputato, il quale entra in una Commissione di revisione di liste, sia, evidentemente, giudice e parte. (*Benissimo!*)

Si potrebbe, tutto al più, osservare: Come mai voi escludete i deputati di tutti i collegi della Provincia? Perchè ci può anche venire (che Dio la tenga lontana!) una legge che ristabilisca lo scrutinio di lista.

Dunque mi pare che l'esclusione sia giusta ed io la voterò volentieri.

*Voci:* Ai voti! ai voti!

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole Lazzaro, lasci andare! Veniamo ai voti.

**Lazzaro.** Scusino, abbiano pazienza!

**Presidente.** Ne abbiamo molta! (*Si ride*).

**Torraca, relatore.** Abbiamo rinunciato tutti a parlare!

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ho rinunciato anch'io per far presto.

**Lazzaro.** Due parole di risposta all'onorevole Martini.

Io ho parlato contro questa proposta, perchè delle incompatibilità se ne sono approvate tante da screditare il Parlamento di fronte al corpo elettorale.

Non sono contrario, in modo assoluto, alle incompatibilità. Anch'io sono stato relatore...

**Presidente.** Ma son tutte parole inutili!

**Lazzaro...** di una legge d'incompatibilità.

È il sistema che io non posso approvare, e quindi non posso approvare questa esagerazione del sistema. Ecco tutto.

**Presidente.** Pongo ora a partito l'articolo 32 con le modificazioni introdotte dalla Commissione, per le quali esso rimane in questi termini:

« La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e

di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia, che non siano membri del Parlamento; nè sindaci dei Comuni della Provincia; nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio; nè impiegati della Provincia, de' Comuni o delle Opere pie.

« In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

« Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

« I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

« Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

« La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

« Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

« Alle sedute della Commissione assiste, senza diritto a voto, un rappresentante del pubblico ministero.

« Egli avrà diritto di appellare contro le deliberazioni della Commissione, nei termini stabiliti dall'articolo 33, e dovrà anche, nello stesso tempo, iniziare procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione delle pene relative. »

(È approvato).

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 27, e non più tardi del 15 marzo, la Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2. la lista, o, nei Comuni divisi fra più Collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;

3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14;

4. i tre elenchi di cui all'articolo 24, con tutti i documenti relativi alle nuove

iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5. I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

(È approvato).

Art. 34. La Commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Di fronte a quest'articolo ci si presentano due sistemi interamente opposti. Il primo è quello secondo il quale la Commissione provinciale è una vera e propria Commissione d'appello, non può iscrivere di ufficio, non può iscrivere in prima istanza; in altre parole, non può usurpare quelle che sono funzioni proprie della Commissione comunale. Ora io credo che il principio accolto dalla Giunta in questo articolo sia contrario allo spirito della legge, sia contrario all'espe-

rienza, sia contrario ai principî generali del diritto.

Prima della legge del 1882, tutti i miei colleghi rammentano che in seconda istanza i prefetti potevano fare anche iscrizioni di elettori che non fossero stati iscritti dalle Giunte e dai Consigli comunali. Era uno dei più pericolosi principî di quella legge; ed io riconosco che il pericolo sarebbe oggi di gran lunga minore, perchè ai prefetti noi abbiamo sostituito una Commissione che dà ogni desiderabile guarentigia. Ad onta di ciò, credo che sia contrario ai principî del diritto, che gli elettori possano iscriversi in prima istanza, *ex novo* dalla Commissione provinciale, anzichè dalla Commissione comunale.

La Commissione comunale, o signori, allorché un elettore s'iscrive, sia pure presentando documenti, ha modo di controllare questi documenti, ha modo di completarli, perchè i registri scolastici sono soltanto al Comune, perchè i ruoli degli esattori si trovano soltanto al Comune, in una parola, soltanto la Commissione comunale può controllare i documenti che le sono presentati. La Commissione provinciale, invece, quando questi documenti le sono presentati per la prima volta, non ha assolutamente modo di controllarli.

D'altronde non comprendo perchè si voglia venir meno in questo articolo a quel principio che anche noi andiamo ripetendo in questa discussione: *negligentibus non suffi- ciunt jura*.

Tutti gli altri possono iscriversi presso le Commissioni comunali. E perchè vogliamo stabilire questa disposizione a favore dei retardatari, a favore degli obliosi i quali a bella posta trascureranno d'isciversi presso le Commissioni comunali e andranno ad iscriversi poi, a tempo avanzato, alle Commissioni provinciali?

Io dunque insisto in questo mio emendamento, il quale consiste in ciò: che le Commissioni provinciali possano rivedere i documenti e le iscrizioni compiute dalle Commissioni comunali, possano accogliere i reclami, ma non possano di ufficio ed *ex novo* iscrivere nuovi elettori. Questo è il principio generale di tutta la nostra giurisprudenza, per effetto del quale nessuno può ricorrere ai corpi di appello se prima non ha iniziato e compiuto una causa davanti ai Tribunali o alla Pre-

tura. I gradi della giurisdizione debbono essere osservati tanto nella legge amministrativa, come nelle leggi che hanno tratto all'ordinamento della giustizia; ed io credo che noi daremmo con questa legge il primo esempio, in cui si potrebbe dai negligenti omettere la prima e la più importante delle giurisdizioni per ricorrere senz'altro alla seconda.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** L'onorevole Brunialti vuol togliere alle Commissioni provinciali di appello la facoltà di iscrivere d'ufficio. Sarà anche questo più severo provvedimento; ma mi permetto di dire, poichè si è parlato di liberalismo anche oggi, che non è liberale togliere ai cittadini quelle agevolzze che noi crediamo più necessarie ora, inquantochè non si potrà ricorrere più al Consiglio comunale, e col sistema nuovo si va dalla Commissione comunale direttamente alla Commissione provinciale. E non essendovi più di mezzo il Consiglio comunale a cui si potevan rivolgere domande d'iscrizione, volete togliere ai cittadini anche questa facoltà di poter presentare le domande alla Commissione provinciale? È un'agevolezza che non nuoce: il non consentirla sarebbe una restrizione inutile per un lato, e dannosa, dall'altro, per i cittadini i quali non avendo fatto in tempo a presentare le loro domande alla Commissione comunale, non potrebbero presentarle, se la proposta dell'onorevole Brunialti fosse accolta, neanche alla Commissione provinciale.

Che la Commissione provinciale poi possa iscrivere d'ufficio, crediamo che sia anche giusto: bene inteso che non possa iscrivere d'ufficio, se non in base a documenti. È provvida anche questa disposizione, perchè, tenuto conto delle condizioni locali, tenuto conto delle gare dei partiti, se alcuni cittadini non possono, non sono in grado di presentare le loro domande alla Commissione comunale, che male c'è che le presentino alla Commissione provinciale? Siccome questa, deve sempre procedere in base a documenti, torno a dire che noi concediamo una larghezza che può essere utile e non può portare alcun danno. Quindi la Giunta respinge i due emendamenti dell'onorevole Brunialti perchè li considera inutilmente restrittivi.

**Presidente.** L'onorevole Lucifero ha pure



un emendamento, ma mi par simile a quello dell'onorevole Brunialti. È così concepito:

« Nel quarto capoverso dell'articolo 34 alle parole: *ma può anche iscrivere*, aggiungere: *o cancellare*; alle parole: *che hanno*, aggiungere: *o mancano dei*.

**Lucifero.** No, signor presidente, tutto il contrario!

Io reputo che la Commissione d'appello debba avere le due facoltà e dell'iscrivere coloro che presentano le domande documentate dopo il 15 marzo e del cancellare, quando presentino documenti i quali provino che dopo il 15 marzo non si ha più diritto di rimanere iscritti nelle liste.

E non è affatto un principio nuovo questo che si stabilisce, perchè anche nella legge comunale e provinciale, fatta dopo la legge elettorale politica, si riconobbe necessario che la Giunta amministrativa, corrispondente per le liste elettorali amministrative, alla Commissione provinciale per le liste politiche avesse la doppia facoltà e dell'iscrivere e del cancellare. E poichè gli inconvenienti per la mancanza di questa facoltà nella Commissione provinciale sono gravissimi, così ho creduto opportuno di presentare l'emendamento di cui il nostro presidente diede lettura.

**Torraca, relatore.** L'emendamento dell'onorevole Lucifero è inutile, essendo già fatta una tale facoltà nella legge. Che cosa dice il capoverso terzo dell'articolo? La Commissione cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

*Voci!* No! no!

**Torraca, relatore.** Come no? Può d'ufficio anche cancellare, ma deve farlo sempre su documenti.

Dunque sono contemplate e la cancellazione e la iscrizione; precisamente ciò che domanda l'onorevole Lucifero.

Ad ogni modo se occorrerà chiarire ancora la cosa lo faremo nella terza lettura.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

**Lucifero.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore e ritiro il mio emendamento.

*Voce.* Benissimo!

**Presidente.** Onorevole Brunialti, mantiene il suo emendamento!

**Brunialti.** Essendo convinto che l'articolo come è formulato, in pratica, distruggerebbe la Commissione comunale, insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Gli emendamenti dell'onorevole Brunialti sono due. Il primo propone di sopprimere il numero 2 di questo articolo 34. Pongo a partito perciò la conservazione di questo numero 2; se la Camera l'approva, si intenderà respinto il primo emendamento dell'onorevole Brunialti. Il numero 2 è così concepito: decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute.

Chi lo approva sorga.

*(Dopo prova e controprova è approvato il numero 2 dell'articolo 34).*

Ora metterò a partito il secondo emendamento dell'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** È inutile: poichè il secondo emendamento faceva parte integrante del primo che la Camera ha or ora respinto.

**Presidente.** Sta bene, Ella lo ritira. Allora pongo a partito l'articolo 34 nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

*(È approvato).*

**Lampiasi.** Domando di parlare!

**Presidente.** Ma su che cosa?

**Lampiasi.** Sull'articolo che si sta discutendo. *(Si ride).*

**Presidente.** È stato già approvato!

**Torraca, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Torraca, relatore.** Gli articoli che seguono sono identici a quelli delle leggi vigenti: sono stati soltanto riportati perchè si mutavano i termini e alcune parole. Per esempio: invece di Consiglio comunale si è dovuto mettere Commissione comunale, ecc., ma non altro. Sono dunque questi articoli, salvo lievi modificazioni, gli stessi delle leggi vigenti, e non importerebbe quindi fare alcuna discussione. Potremmo andare avanti più speditamente.

**Presidente.** « Art. 35. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al Comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o can-

cellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra 5 giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

« Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 30, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

« Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del Comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

« Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

« Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

« La lista permanente rettificata del Comune, o, nei Comuni divisi fra più Collegi, quella di ciascun Collegio, sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne notizia. »

**Ghigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ghigi.** Farei, su questo articolo, due semplicissime osservazioni.

In esso è detto che la Commissione provinciale deve ritornare, entro il 30 maggio, le pratiche relative alle liste elettorali, al Comune, vale a dire al sindaco. Poi, si dice che il segretario deve, entro cinque giorni, spedire la corrispondente ricevuta.

Dunque l'incarto è spedito dalla Commissione al sindaco; pare quindi a me che il sindaco, e non il segretario comunale, debba essere tenuto a mandare la ricevuta.

Nell'ultimo capoverso poi dello stesso articolo è detto:

« La lista permanente rettificata del Comune, o, nei Comuni divisi fra più Collegi, quella di ciascun Collegio, sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne notizia. »

Così sembrerebbe che la lista dovesse rimanere esposta dentro l'ufficio comunale.

Ora io crederei che si dovrebbe dire: « *la lista, ecc. ecc. sarà esposta nell'albo pretorio*

*del Comune ed ogni cittadino ecc.* » Pregherei la Commissione di voler accettare questa mia proposta che tende semplicemente a dare efficacia e serietà alla prescritta pubblicazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** Come ho detto, questi articoli sono proprio copiati dalla legge vigente.

Il segretario comunale manda la ricevuta; ed ora si può esserne più sicuri, perchè, secondo la legge nostra, egli è responsabile di ciò che fa o non fa, e può esser soggetto ad una pena.

Ella vuole che la lista sia esposta nell'albo pretorio!. La lista, che nei grandi Comuni è voluminosissima, è visibile nell'ufficio del Comune. Come si può affiggerla tutta all'albo pretorio? Così prescrive la legge vigente e così continuiamo a fare.

Prego ora di notare che in questo articolo v'è un errore di stampa. Si è detto: *31 giugno*; invece, deve dirsi: *30 giugno*.

L'onorevole Brunialti, propone di sopprimere le parole: *tra il 1° luglio di un anno ed il 30 giugno dell'anno successivo*.

Egli ha ragione, queste parole possono togliersi perchè superflue. Quindi, l'articolo dovrebbe così modificarsi:

« L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità del precedente articolo; e gli elettori votano nella sezione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. »

**Presidente.** La Commissione propone qualche emendamento?

**Torraca, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Brunialti.

**Presidente.** Ma se non è proposto alcun emendamento all'articolo 35.

**Torraca, relatore.** Ma siamo al 37.

**Presidente.** Ma no, è ancora da approvare l'articolo 35.

*Voci.* No! no! Sì! sì!

**Presidente.** Permettano, sono io che regolo la discussione. Si deve ancora votare l'articolo 35.

**Torraca, relatore.** Sta bene. Credevo che fossimo arrivati al 37.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 35; chi lo approva si alzi.

(È approvato)

« Art. 36. L'elezione del deputato in qualunque giorno segua fra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità del precedente articolo; e gli elettori votano nella sezione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 41.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal dritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

« Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 15, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso. »

La Commissione dunque accetta l'emendamento dell'onorevole Brunialti il quale propone di sopprimere le parole del primo capoverso: « tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo. » Ha inteso onorevole Brunialti?

**Brunialti.** Sta bene.

**Presidente.** Onorevole Lucifero, anch'ella ha presentato un emendamento a questo articolo?

**Lucifero.** Io desidero che in fine dell'articolo sia aggiunto:

« Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re. »

**Torraca, relatore.** La Commissione accetta questo emendamento.

**Lucifero.** Allora non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 37 ora 36 con le modificazioni proposte dagli onorevoli Brunialti e Lucifero, accettate dalla Commissione, delle quali fu data lettura. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 38 ora 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di

denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Collegio, fatta a termini dell'articolo 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

« L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via di urgenza, e con rito sommario.

« Se coloro che ricorrono sono gli interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 35 il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

« Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo 35 predetto. »

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte di appello contro il decreto della Commissione elettorale della Provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo. »

A questo articolo ha proposto un emendamento l'onorevole Spirito Francesco, che è del tenore seguente:

« Modificare l'art. 38 nel modo seguente:

« Contro le decisioni del tribunale si può ricorrere per annullamento alla Corte di cassazione. »

(Modificare gli articoli 39 e 40 in armonia dell'articolo 38).

Ma non essendo egli presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 37.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato).

« Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni. »

(È approvato).

« Art. 39. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

« La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

« Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

« Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa. »

((È approvato).

« Art. 40. La Commissione del Comune per la revisione delle liste, avuta comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

« La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 36. »

(È approvato).

L'onorevole Pisani propone, dopo questo articolo, un articolo aggiuntivo, che è il seguente :

« Ogni Comune avrà un registro dello stato civile elettorale dei suoi cittadini, dichiarante per ciascuno i titoli all'elettorato o la mancanza di essi.

« Sarà fatto con le norme espresse nella presente legge e mantenuto con le stesse garanzie che la legge stabilisce pei registri dello stato civile.

« Una copia autentica di tale registro sarà depositata negli archivi degli atti della Giunta provinciale amministrativa.

« Il cittadino riconosciuto elettore non perderà il suo diritto all'elettorato, eccetto solo per la perdita dei diritti civili.

« Le liste elettorali saranno in prima istanza compilate in base al registro dello stato civile elettorale. »

L'onorevole Pisani ha facoltà di parlare.

**Pisani.** Il mio articolo aggiuntivo ha lo scopo di rendere più semplice per l'avvenire la revisione delle liste elettorali. Fatta la revisione, i risultati debbono essere stabilmente annotati in un registro che io chiamo dello stato civile elettorale, perchè, se vi è registro che meriti il nome di civile, è precisamente questo.

Perchè quello che noi chiamiamo lo stato civile, segna l'inizio alla vita, come la cessazione della vita; ma questo segna il principio della vita civile. Io non intendo proprio come, nella revisione delle liste elettorali, il diritto elettorale del cittadino sia lasciato al vento che spira, sia travolto nei turbini delle lotte locali. La storia ci insegna che quelle nazioni, che di civiltà se ne intendevano, hanno sempre segnato questo inizio della vita civile, con segni esterni, presso i Romani, per esempio, era la toga (*Oh! oh!*), i quali rammentavano al cittadino che egli entrava nella vera fase della vita degna dell'uomo.

Ho proposto inoltre che una copia autentica del registro dello stato civile elettorale, in base al quale le liste elettorali saranno in prima istanza compilate, sia depositata negli archivi della Giunta provinciale amministrativa.

Il cittadino elettore, poi, non perderà il suo diritto all'elettorato eccetto solo per la perdita dei diritti civili, altrimenti che opinione volete voi che possa farsi di questo diritto l'elettore se un prepotente può farlo cancellare dalle liste? E quale garanzia hanno i cittadini che sono sotto questa minaccia? Essi perciò debbono sapere che cosa sono, che cosa saranno.

Il mio articolo aggiuntivo risponde a questi concetti: stabilità nei diritti dell'uomo; facilità nella revisione delle liste elettorali.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

**Brunialti.** Prego l'onorevole Pisani di non insistere nel suo articolo aggiuntivo. La sua idea è eccellente, ma merita di essere studiata e svolta in parecchie disposizioni; io

la credo così buona, che non esiterei a chiamarla l'idea dell'avvenire.

L'onorevole Pisani sa che molti popoli democratici, quelli degli Stati Uniti d'America per esempio, fino a pochi anni or sono non avevano nemmeno liste elettorali; chi era elettore dava il suo giuramento, presentava i suoi titoli e votava senz'altro. Noi abbiamo le liste elettorali; atteniamoci a queste.

Il registro dello stato politico dei cittadini è un'eccellente idea; un'idea che noi potremo introdurre nelle nostre leggi quando avremo completati dappertutto i registri dello stato civile, ma per ora pregherei l'onorevole Pisani di non insistere nel suo articolo aggiuntivo e di consentire che venga approvato l'articolo com'è proposto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** Io non saprei dire meglio, di quello che ha detto l'onorevole Brunialti, sull'emendamento dell'onorevole Pisani. Quest'emendamento ha il torto di esser venuto troppo tardi; noi dovremmo riformare tutta la legge per poterlo accettare.

**Presidente.** Onorevole Pisani, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

**Pisani.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, non insisto e spero che esso servirà per l'avvenire.

**Ruggieri E.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ruggieri E.** Il concetto espresso dall'onorevole Pisani nel suo articolo aggiuntivo credo che possa essere contemplato nel Regolamento. Invece di fare un registro complicato, come si propone in quell'articolo, io crederei più opportuno e pratico d'istituire il casellario elettorale di ciascun cittadino...

**Presidente.** Ma è inutile la sua osservazione, onorevole Ruggieri; l'onorevole Pisani ha ritirato il suo articolo aggiuntivo.

**Ruggieri E.** Permetta, io faccio una raccomandazione pel regolamento.

Io non chiedo modificazioni di sorta, dico soltanto; vedete se non sia il caso di introdurre nel regolamento una disposizione, per la quale si istituisca il casellario elettorale, formato di tanti cartellini in ciascun Comune, pei quali il movimento degli elettori sia sempre in evidenza.

Questo casellario elettorale dovrebbe essere anno per anno riveduto dal pretore, per

notare se le indicazioni dei cartellini coincidono con le qualità degli elettori.

Con questo mezzo, a mio modo di vedere, si renderebbe molto più facile la revisione delle liste.

È una semplice raccomandazione, che faccio alla Commissione, pregandola che la voglia tenere in considerazione.

**Torraca, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** Il regolamento lo farà il ministro dell'interno, quindi la raccomandazione la giro a lui.

Certamente l'idea dell'onorevole Ruggieri merita di essere studiata, e non dubito che il ministro la terrà nel debito conto.

**Presidente.** « Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 38, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti ed i certificati si riferiscono.

« Colui il quale reclama per la iscrizione o la cancellazione altrui, viene sottoposto a un'ammenda da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario. »

Onorevole Ghigi, ha facoltà di parlare.

**Ghigi.** In quest'articolo si legge un paragrafo, il quale fa obbligo agli agenti delle imposte dirette di rilasciare a qualunque cittadino che ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi.

E sta bene per quanto concerne l'esercizio del diritto elettorale sulla base del censo. (*Rumori*).

Ma viceversa poi non trovo alcuna disposizione intesa a tutelare il diritto degli elettori a base di capacità.

E io credo appunto che si debba completare quest'articolo con un'aggiunta la quale

si giustifica da sè medesima e potrebbe essere così concepita:

« Anche gli uffici comunali e le direzioni degli Istituti scolastici, ove esistono, sono tenuti a spedire gratuitamente i certificati degli studi fatti a chiunque ne faccia richiesta verbale o scritta. »

È questa mia una proposta equa e ragionevole che la Commissione potrebbe accogliere con benevolenza, seppure si voglia seriamente garantire i diritti legittimi e colpire soltanto gli abusi, le immoralità e le frodi!

**Presidente.** Ma questa sua proposta si riferisce all'articolo seguente. Approviamo anzitutto l'articolo 41.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano. »

« Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura. »

« La lista definitiva del Comune, o, nei Comuni divisi fra più Collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune. »

« Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del Collegio, e le note degli elettori delle sezioni. »

L'onorevole Ghigi propone che dopo il 2° capoverso si aggiunga il seguente:

« Anche gli uffici comunali e le direzioni degli Istituti scolastici, ove esistono, sono tenuti, per gli effetti di che sopra, a spedire gratuitamente i certificati degli studi fatti a chiunque ne faccia richiesta verbale o scritta. »

« Debbono pure, a senso del disposto dell'articolo 24, far tenere alla Commissione comunale una copia conforme dei registri scolastici portanti i risultati degli esami. »

**Ghigi.** Onorevole presidente, ritengo che qui siamo incorsi in un equivoco. La mia aggiunta riflette l'articolo precedente, vale a dire l'articolo 42 del progetto della Commissione, mentre l'articolo che è stato letto adesso porta il numero 43.

**Torraca.** Quello che domanda l'onorevole

collega Ghigi è cosa già stabilita come obbligo; si rilasciano gratuitamente da tutti gli uffici i certificati che riflettono la materia elettorale.

**Presidente.** La Commissione dunque non accetta l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ghigi.

**Torraca, relatore.** Non lo accetta.

**Presidente.** Onorevole Ghigi insiste?

**Ghigi.** Sia pure, lo ritiro, perchè non è il caso d'insistere; ma tengo però a dichiarare che la risposta del relatore non può soddisfare alcuno, giacchè essa non risponde assolutamente nè al concetto della legge in esame, nè alla realtà pratica delle cose.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 42. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 1° che comprende tutti gli articoli che furono già dalla Camera approvati partitamente per alzata e seduta. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 2° che comprende le modificazioni alle liste amministrative.

« Art. 2. Agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto del 10 febbraio 1881, sono sostituiti i seguenti: »

**Maffei.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei.

**Maffei.** La legge che si discute è così importante che sento il dovere di domandare che sia verificato il numero dei deputati presenti. (*Rumori*).

**Presidente.** La sua domanda deve essere firmata da dieci deputati a termini del regolamento. Andiamo avanti.

« Art. 32. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune con le indicazioni di cui all'articolo 35. »

« Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28. »

Su questo articolo non è proposto alcun emendamento. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 33. Identico all'articolo 16 della legge elettorale politica. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 34. Identico all'articolo 17 della legge elettorale politica.

Pongo a partito quest'articolo 34.

(È approvato).

« Art. 35. Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune: se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

« I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

« I non cittadini devono giustificare lo adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'articolo 1. »

**Torraca, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Torraca, relatore.** All'ultimo capoverso di questo articolo vi è un errore di stampa, invece di dire al n. 1° dell'articolo 1, deve dire: al quarto capoverso dell'articolo 19.

**Presidente.** Allora l'ultimo comma di quest'articolo 35 sarà così modificato:

« I non cittadini devono giustificare lo adempimento delle condizioni prescritte al quarto capoverso dell'articolo 19. »

Pongo a partito l'articolo 35 così modificato.

(È approvato).

« Art. 36. La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto

ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

« La prova di saper leggere e scrivere è data o con certificato scolastico o con attestato rilasciato dal pretore assistito da un maestro elementare.

« La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti. La ricevuta deve essere autenticata col bollo municipale. »

**Bertolini.** Chiedo di parlare.

**Torraca, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini per isvolgere il suo emendamento così formulato:

*Emendamento al 2° comma dell'articolo 36:*

« La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

« Bertolini, Dal Verme, Clementini, Visocchi, Zappi, Cibrario, Cavalieri, Balenzano, De Nicolò, Bonin. »

**Bertolini.** Se la Commissione accetta il mio emendamento, io rinunzio a svolgerlo, sia perchè le ragioni a favore di esso sono di per sé stesse evidenti, sia perchè le ho accennate nella tornata di mercoledì.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torraca, relatore.** A proposito di questo emendamento devo dare un chiarimento, chiesto da un onorevole collega, ieri.

Nella disposizione, che ora voteremo, non si dà al pretore lo stesso ufficio che abbiamo stabilito per l'elettorato politico, perchè per questo si richiede la prova della istruzione obbligatoria, e invece per l'elettorato ammi-

nistrativo si richiede il semplice sapere leggere e scrivere.

Riguardo all'elettorato politico domandava ieri un collega: Ma se manca il pretore titolare come si farà? Ebbene: si aspetterà il pretore titolare. Quando è prescritto che debba essere egli e non altri a ricevere la prova della capacità, ogni dubbio che altri possa sostituirlo è eliminato.

L'emendamento dell'onorevole Bertolini non è altro che il trasporto, nella legge, di disposizioni ora contenute nel regolamento della legge comunale e provinciale. È la legge comunale e provinciale che lascia al regolamento di definire le norme della prova.

Ma, in verità, essendo materia importantissima, non bisogna lasciarla a discrezione del regolamento, che da ogni ministro può essere modificato.

Quindi la Commissione consente a tradurre nella legge le disposizioni del regolamento, come sono proposte nell'emendamento dell'onorevole Bertolini.

**Presidente.** La Commissione dunque accetta l'emendamento dell'onorevole Bertolini, in sostituzione del 2° capoverso, dell'articolo 2.

**Torraca, relatore.** Certamente lo accetta in sostituzione del 2° capoverso.

**Presidente.** Allora il 1° capoverso rimane com'è.

Al 2° capoverso si sostituisce la proposta dell'onorevole Bertolini e altri deputati:

« La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio. »

« La domanda ecc. » com'è stampato.

Poi vi è l'emendamento dell'onorevole Brunialti così formulato:

« Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome. Si proclamano eletti coloro che nella prima votazione od in una successiva hanno raggiunto il maggiore numero di voti, in numero non inferiore a tre. »

Quest'emendamento è pure accettato dalla Commissione?

**Torraca, relatore.** Sì.

**Presidente.** Con le modificazioni adunque, contenute negli emendamenti degli onorevoli Bertolini e Brunialti pongo a partito l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37. *Identico all'articolo 20 della legge elettorale politica.*

Pongo a partito quest'articolo 37 con gli emendamenti, che furono approvati per l'articolo che si riferisce alle liste politiche.

(È approvato).

Art. 38. *Identico all'articolo 21 della legge elettorale politica.*

(È approvato).

Art. 39. *Identico all'articolo 22 della legge elettorale politica.*

(È approvato).

Art. 40. *Identico all'articolo 23 della legge elettorale politica, sostituendo 34 a 17.*

(È approvato).

« Art. 41. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 35 e 36, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel Comune. »

« Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pei quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

« Se la proposta è di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

« Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 28, si deve apporre relativa annotazione.

« Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di



quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel Comune.

« Ciascuna proposta nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che ne indichi i motivi e i documenti.

« Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

« Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dallo agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio. »

(È approvato).

Mi perviene la seguente domanda:

I sottoscritti chiedono che si verifichi se la Camera sia in numero.

Maffei, Chindamo, Colarusso,  
Mussi, Marcora, Caldesi,  
Lucchini, Garavetti, Ba-  
setti, Sani Severino.

Dieci onorevoli deputati chiedendo che si verifichi se la Camera sia in numero, si procederà alla votazione nominale.

Onorevole Maffei, mantiene la sua domanda?

Maffei. Sì, perchè è un dovere di coscienza.

Voci. No! no!... Ritirate, ritirate. (*Conversazioni — Commenti*).

Presidente. Si procederà alla votazione nominale... Desidera parlare, onorevole presidente del Consiglio?

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non giudico quello che avviene in questo momento alla Camera. Chiedo però che si sciolga la seduta rimandandosi il seguito della discussione a domani in una seduta pomeridiana. Domani, essendo domenica e non essendovi nulla altro all'ordine del giorno, può riprendersi, senza danno dei no-

stri lavori, il seguito di questa discussione. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Allora non mi pare più il caso di insistere sulla sua domanda per la verifica- zione del numero, poichè la discussione è ri- mandata a domani...

Cocco-Ortu. Io debbo ricordare che nelle tornate antimeridiane non si sono mai per costante consuetudine prese disposizioni re- lative all'ordine del giorno.

La Camera le fissa sempre nelle sedute pomeridiane...

Presidente. L'onorevole Mussi insiste nella domanda?

Mussi. È inutile!... Tanto la Camera, non essendo in numero, non può deliberare.

Presidente. L'onorevole Maffei?

Maffei. Insisto assolutamente, perchè una legge di questo genere non si discuta in que- sto modo.

Voci. In fine della seduta pomeridiana!

Crispi, *presidente del Consiglio*. Fino a questo momento la Camera è stata in numero. Se i deputati vanno e vengono, come ne hanno il diritto, e spesso ne abusano, non debbono per questo i lavori parlamentari soffrirne. Ciò posto, io chiedo che la seduta sia sciolta.

Presidente. Allora senza star ora a proce- dere alla verificaazione del numero legale, si stabilirà oggi nella seduta pomeridiana se domani si dovrà tenere o no seduta alle 2. (*Rumori*).

Intanto essendo l'ora tarda, possiamo ri- mandare il seguito della discussione del pre- sente disegno di legge.

La seduta termina alle 11.35.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

